



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

IL RETTORE

Decreto n. 3339

- VISTA la Legge n. 240/2010 e s.m.i., ed, in particolare, l'art. 2, comma 4;
- VISTO lo Statuto di Ateneo, ed, in particolare gli artt. 9, 21 e 27, comma 2, lett. u);
- VISTO il *Codice dei comportamenti nella comunità accademica*, emanato con D.R. n. 12341 del 28.12.2007 e modificato con D.R. n. 22 del 07.01.2009;
- VISTO il *Codice dei comportamenti dell'Università degli Studi di Bari* ai sensi del *D.P.R. 16.04.2013 n. 62*, emanato con D.R. n. 2272 del 02.07.2014;
- VISTE le delibere del Senato Accademico del 14.05.2014, 22.07.2014 e 21.07.2015;
- VISTO il testo del nuovo Codice etico come riformulato dal Gruppo della Semplificazione, coordinato dal Prof. Paolo Stefani, unitamente al Collegio dei Garanti dei comportamenti e all'Osservatorio etico regionale;
- VISTA la delibera del 11.09.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in ordine al succitato testo "previo inserimento del principio della <buona fede> tra i Principi fondamentali di cui all'art. 1";
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio degli studenti, nella riunione del 17.09.2015, "previ inserimenti/modifiche agli artt. 1, comma 2; art. 2 lett. c) e art. 8 lett c) ivi indicati";
- VISTE le delibere del Senato Accademico del 21 e del 29.09.2015;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.10.2015, con la quale è stato espresso parere favorevole;

SENTITO Il Direttore Generale;

DECRETA

E' emanato, in abrogazione del *Codice dei comportamenti nella comunità accademica*, emanato con D.R. n. 12341 del 28.12.2007 e s.m.i., il nuovo *Codice etico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*, nella formulazione sottoriportata:

CODICE ETICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

TITOLO I

REGOLE GENERALI

Articolo 1 Principi fondamentali

1. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro – d'ora innanzi, «Università» – consapevole del ruolo e della missione a essa affidata per il progresso sociale, culturale ed economico della società e per la formazione umana, culturale e professionale degli studenti, adotta il presente Codice Etico – d'ora innanzi, «Codice» – ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 9 dello Statuto dell'Università.
2. L'Università, per lo svolgimento delle finalità istituzionali indicate nel suo Statuto, considera valori etici l'eccellenza, l'integrità, la libertà, la responsabilità e la buona fede di tutti i soggetti della Comunità accademica nei confronti della missione dell'Università, la lealtà e la correttezza nei riguardi dell'Istituzione universitaria e, nei rapporti interpersonali, la collaborazione, l'imparzialità, la trasparenza e la promozione dell'uguaglianza e della non discriminazione. A tal fine, ispirandosi ai principi costituzionali, ai valori espressi dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Comunità accademica rispetta i diritti inviolabili dell'uomo e i doveri inderogabili di solidarietà sociale, l'eguaglianza formale e sostanziale di tutti senza distinzione di genere, orientamento sessuale, di razza, di religione, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; promuove il progresso spirituale e materiale della società, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, il diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione, anche se privi di mezzi; richiama il dovere per tutti i soggetti della Comunità accademica di svolgere la propria attività con disciplina e onore.
3. L'Università promuove alla stregua di questi valori etici il senso di appartenenza alla Comunità accademica e incoraggia in tutti i suoi componenti la condotta leale e responsabile che ne consegue.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il Codice si applica ai seguenti soggetti, di seguito indicati «Universitari»:

- a) professori ordinari, associati, aggregati, ricercatori sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, professori a contratto o incaricati, assistenti ordinari;
- b) dottori di ricerca, dottorandi, titolari di borse di studio di post-dottorato, assegnisti di ricerca, cultori della materia;
- c) studenti in corso, fuori corso e studenti ripetenti, ai quali il Codice si applica in quanto compatibile con lo «Statuto dei diritti e dei doveri fondamentali degli studenti» adottato dall'Università;
- d) personale tecnico-amministrativo e di comparto, in quanto compatibile con il Codice di comportamento adottato, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dall'Università con D.R. 2272/2014;
- e) tutti coloro che contribuiscono, anche temporaneamente, in modo volontario o con forme contrattuali di varia natura, alla realizzazione delle attività in ambito didattico, scientifico e tecnico-amministrativo dell'Università.

Articolo 3 Doveri fondamentali

1. Gli Universitari intrattengono tra di loro rapporti informati alla lealtà e alla trasparenza, all'educazione e al rispetto reciproco, evitando in qualunque forma atteggiamenti caratterizzati da animosità e litigiosità.
2. Gli Universitari rispettano la dignità di qualunque persona, la parità di genere e contribuiscono a creare un ambiente di lavoro sano, sereno e informato allo sviluppo integrale della personalità dell'uomo.
3. Gli Universitari sono tenuti al segreto d'ufficio e mantengono la riservatezza delle informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, con particolare riguardo ai dati personali sensibili, a meno che il loro trattamento non sia sottoposto a esigenze di pubblicità in ragione della trasparenza dell'attività amministrativa.
4. Gli Universitari che ricoprono cariche di responsabilità di strutture dell'Università sono tenuti a rendere pubblici i verbali delle riunioni delle stesse.
5. Gli Universitari usano correttamente i beni, le attrezzature e i fondi ottenuti per le attività di ricerca dell'Università, strumentali all'attività e alla missione dell'Università stessa, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, non destando ragionevoli dubbi che tali beni siano usati a fini esclusivamente personali.
6. Gli Universitari non accettano offerte o benefici di qualsiasi natura che possano essere percepiti come destinati a influenzare anche indirettamente decisioni o attività d'ufficio. Rifiutano in qualsiasi forma raccomandazioni alla propria persona o a un altro collega volte ad alterare l'oggettività del giudizio del merito.

Articolo 4 Libertà, responsabilità, lealtà

1. Gli Universitari promuovono le libertà individuali, in modo particolare la libertà di pensiero e di espressione, fondamento sia della libertà della ricerca e dell'insegnamento universitario, sia del diritto alla libera formazione della coscienza dei giovani, in particolare gli studenti, soggetti più vulnerabili di altri.
2. Gli Universitari sono tenuti a un comportamento positivo rispetto ai principi contenuti nella «Carta europea dei ricercatori», in riferimento ai valori della responsabilità dell'attività

di ricerca nei riguardi della dignità della persona, della diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca e dell'accesso alla formazione continua. A tal fine, essi garantiscono la diffusione dei risultati della ricerca, anche attraverso l'*open access*, nel rispetto della proprietà intellettuale e della riservatezza in ambito industriale.

3. Gli Universitari possono esprimere anche in modo critico opinioni sull'attività e sul governo dell'Ateneo, anche in forma pubblica, nel rispetto del buon nome dell'Università e di tutte le persone che lavorano al suo servizio.

4. Gli Universitari rispettano e tutelano in modo leale l'immagine dell'Università, non ne utilizzano il nome e il logo per fini estranei a quelli istituzionali.

Articolo 5

Divieto di discriminazione

Gli Universitari si astengono nei propri comportamenti da ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, morale, fisica o psicologica, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla diversa abilità, alla religione, alla lingua, alle convinzioni personali e politiche, nonché alle condizioni personali e sociali.

Articolo 6

Divieto di abuso delle funzioni

Gli Universitari si astengono nell'esercizio delle proprie funzioni dal praticare personalmente o per interposta persona qualunque forma di abuso all'interno o all'esterno della Comunità accademica.

Articolo 7

Conflitto di interesse

Gli Universitari evitano e prevengono qualunque situazione di conflitto di interesse con l'Università.

Articolo 8

Collaborazione

1. Gli Universitari si comportano in modo onesto, imparziale e corretto, partecipano al dibattito scientifico e istituzionale e collaborano al buon funzionamento degli organismi istituzionali e gestionali.

2. Nello svolgimento dei propri compiti, gli Universitari devono rispondere alle richieste e alle esigenze espresse da altri interlocutori dell'Ateneo, in particolare degli studenti, fornendo servizi di qualità nel tempo previsto o, comunque, in un tempo ragionevole.

A tal fine, essi devono, in particolare:

- a) avvalersi della mail istituzionale fornendo, al contempo, tutti i recapiti utili per la loro reperibilità;
- b) rispondere alle richieste d'informazione e di aggiornamento delle banche dati, didattiche e scientifiche, nei termini e nelle modalità richieste dagli uffici;
- c) partecipare attivamente e scrupolosamente a tutti i processi di valutazione che comportano premialità o penalizzazioni nella distribuzione delle risorse finanziarie ai dipartimenti o, in generale, all'Ateneo, nonché alla progettazione di misure correttive orientate a migliorarne la funzionalità;
- d) tenersi costantemente aggiornati sulle norme che regolamentano le funzioni del proprio ruolo.

TITOLO II

REGOLE PARTICOLARI

Articolo 9

Promozione del merito

1. L'Università disapprova e contrasta ogni forma di favoritismo e nepotismo in quanto lesiva della dignità delle persone, del riconoscimento del merito individuale e del ruolo culturale e sociale dell'Istituzione universitaria.
2. Gli Universitari, che aspirano a promozioni o avanzamenti di carriera o a trasferimenti nei ruoli dell'Università, ovvero che fanno parte di commissioni di selezione di personale docente e tecnico-amministrativo, anche a titolo precario o gratuito, si astengono da ogni iniziativa preordinata, anche indirettamente, a condizionare l'autonomia di giudizio delle Commissioni o di coloro che devono assumere le decisioni, e ad avvantaggiare taluno dei candidati anche dissuadendo altri da partecipare alle procedure di selezione.

Articolo 10

Situazioni di incompatibilità

1. Non partecipano ai procedimenti per la chiamata di docenti e ricercatori, coloro che, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso o siano legati da vincolo di coniugio o da stabile convivenza con effetti assimilabili a detto vincolo con docenti in servizio nel dipartimento o nella struttura che ha indetto il procedimento di chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di Ateneo.
2. Le incompatibilità di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di attribuzione di assegni di ricerca, di borse di studio di post-dottorato e di contratti a qualsiasi titolo conclusi.
3. Le incompatibilità di cui al comma 1 si applicano ai componenti del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca e delle Scuole di specializzazione.
4. Ai procedimenti relativi all'afferenza a un dipartimento o a una struttura e all'attribuzione di insegnamenti per supplenza, non si applicano le incompatibilità concernenti il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di Ateneo.

Articolo 11

Attività di servizio

Gli Universitari:

- a) non adottano condotte finalizzate all'emarginazione del dipendente o del collega, o comunque in grado di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, o offensivo;
- b) non partecipano, a qualsiasi titolo, alla formazione, anche in sede istruttoria, e all'adozione di deliberazioni che possono coinvolgere interessi propri o di persone legate da parentela o affinità fino al quarto grado compreso, da vincolo di coniugio o di stabile convivenza con effetti assimilabili a detto vincolo, da comuni interessi economici o professionali, o di persone o organizzazioni con cui essi stessi o i propri coniugi o stabili conviventi abbiano causa pendente o grave inimicizia, nonché se esistono gravi ragioni di convenienza;

- c) curano con costanza l'aggiornamento della propria preparazione professionale;
- d) evitano ogni forma di utilizzazione non corretta delle altrui ricerche, in specie se consistente nell'attribuirsi espressioni, opinioni e risultati attraverso l'omissione negligente della citazione delle fonti;
- e) evidenziano, per quanto possibile, il contributo offerto da ciascun autore nella redazione di un'opera collettiva pubblicata;
- f) valorizzano la diversità di opinioni, evitando di farne motivo di giudizio discriminatorio in sedi scientifiche o accademiche;
- g) informano la propria condotta nelle prove di esame e nella didattica alle regole contenute nello «Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti» adottato da questa Università;
- h) svolgono personalmente e con continuità e competenza il corso ufficiale di lezioni utilizzando tutte le strutture e attrezzature a sostegno dell'efficacia nell'attività didattica;
- i) si impegnano a garantire il ricevimento degli studenti e a rispondere con la dovuta disponibilità alle richieste provenienti da essi, anche per via telematica, su argomenti relativi all'insegnamento.

TITOLO III

IL COLLEGIO DEI GARANTI

Articolo 12

Istituzione e compiti del Collegio dei Garanti

1. L'accertamento delle violazioni del Codice è demandato al Collegio dei Garanti dei comportamenti – d'ora innanzi, «Collegio» –, istituito ai sensi e con le modalità di cui all'art. 38 dello Statuto dell'Università.
2. Il Collegio opera in assoluta autonomia ed in piena indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. L'amministrazione universitaria mette a disposizione del Collegio le risorse umane e strumentali necessarie all'espletamento dei compiti a esso spettanti. La carica di Garante è gratuita.
4. I Garanti e il personale di supporto sono tenuti al più rigoroso riserbo circa tutto ciò di cui vengano a conoscenza in occasione dell'attività svolta sulle segnalazioni pervenute e sui procedimenti istruttori.
5. Sono compiti del Collegio:
 - a) acquisire notizie e ricevere segnalazioni sul rispetto del Codice e sulle prassi attuative dagli organi accademici, dai componenti della Comunità accademica e, per gli studenti, dai loro rappresentanti legali o eletti;
 - b) istituire e tenere un registro riservato delle notizie di violazione del Codice con funzioni di protocollo;
 - c) redigere una relazione annuale al Rettore, il quale provvede a renderla nota al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell'Università, sull'attività svolta e sui problemi di attuazione del Codice;
 - d) formulare, se richiesto, pareri, adottare raccomandazioni e direttive e proporre modificazioni e/o integrazioni del presente Codice.

Articolo 13

Procedimento di accertamento delle violazioni

1. Il procedimento può essere avviato d'ufficio dal Collegio o su istanza di parte. L'istanza deve essere redatta in modo circostanziato e sottoscritta.
2. L'avvio del procedimento è comunicato alla persona cui è ascritta la violazione (d'ora innanzi, «l'interessato») con ogni mezzo efficace e riservato. Nella comunicazione, l'interessato è espressamente invitato a intervenire dinanzi al Collegio.
3. Quando il comportamento oggetto di segnalazione si configuri come illecito disciplinare, il Collegio informa senza indugio il Rettore, il quale decide sulla trasmissione ai competenti organi di disciplina.
4. In caso di manifesta infondatezza della segnalata violazione, il Collegio provvede all'immediata archiviazione dandone contestuale avviso all'interessato e all'eventuale autore della segnalazione.

Il Collegio favorisce la conciliazione tra l'autore della segnalazione e l'interessato.
Può sospendere per un tempo determinato il procedimento se l'interessato si impegna a un comportamento operoso nei confronti dell'autore della segnalazione. Se l'impegno è adempiuto, il procedimento è archiviato.
5. L'istruttoria si svolge nel rigoroso rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. L'interessato dispone di un adeguato termine, non inferiore a 10 giorni dal momento della comunicazione, per prendere visione ed estrarre copie della segnalazione e di ogni altro atto a disposizione del Collegio, fare deduzioni, produrre documentazione e indicare testimoni a suo scarico.
6. Salvo che per l'autore della segnalazione e l'interessato, fino alla conclusione dell'istruttoria è esclusa qualsiasi forma di accesso agli atti del procedimento ed è garantito il riserbo sui loro contenuti. Il Collegio, su richiesta motivata dell'autore della segnalazione, può decidere, a propria discrezione, di non rivelarne il nome all'interessato.
7. L'istruttoria si conclude entro tempi ragionevoli e comunque non oltre i 60 giorni dalla comunicazione all'interessato.
8. Al termine dell'istruttoria, il Collegio provvede a informare il Rettore delle proprie determinazioni unitamente a una relazione motivata sugli accertamenti effettuati.
9. Nel caso di violazione ascritta al Rettore o a persone che sono a lui legate dai vincoli di cui all'articolo 10, comma 1, le funzioni assegnate dal Codice al Rettore sono svolte dal professore più anziano nel ruolo dei professori ordinari tra i componenti del Senato Accademico.
10. Nel caso di violazione del Codice ascritta a un componente del Collegio, le funzioni di quest'ultimo sono affidate al Garante degli studenti.

Articolo 14

Esito del procedimento e irrogazione delle sanzioni

1. Il Rettore trasmette al Senato Accademico le delibere del Collegio, formulando proposta di archiviazione della denuncia o di adozione di misure sanzionatorie nei riguardi di chi si sia reso responsabile di violazione del Codice.
2. In base a quanto previsto dallo Statuto dell'Università le sanzioni deliberate dal Senato Accademico per le violazioni del Codice, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono consistere, in ragione delle circostanze e della gravità del comportamento tenuto, in un richiamo riservato o in un richiamo pubblico. Le ragioni dell'applicazione del richiamo pubblico devono essere espressamente indicate nel provvedimento sanzionatorio.

Le decisioni del Senato sono sempre comunicate al Collegio. Su richiesta dell'interessato si può rendere pubblica l'archiviazione.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Rettore.

3. Avverso il provvedimento sanzionatorio è ammesso reclamo al Rettore entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso. Sul reclamo decide il Senato Accademico.

4. I dipartimenti e le altre strutture possono tenere conto del richiamo pubblico ai fini della designazione di membri nelle procedure di valutazione di propria competenza.

5. A coloro ai quali sia stata comminata la sanzione del richiamo pubblico si applica, altresì, l'articolo 72 dello Statuto dell'Università.

TITOLO IV DISPOSIZIONI ATTUATIVE E FINALI

Articolo 15 Attuazione e divulgazione

1. L'Ateneo promuove la più ampia diffusione del Codice con la pubblicazione sul portale www.uniba.it e provvede a darne pubblicità con ogni altro mezzo idoneo.

2. Ogni componente della Comunità accademica è tenuto a conoscere il Codice e a osservare gli standard di condotta in esso richiamati ed emergenti dalle prassi interpretative e attuative, nonché ad adoperarsi affinché i valori da esso espressi divengano patrimonio etico comune dell'Università.

Articolo 16 Disposizioni finali

1. Il Codice è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e previo parere del Consiglio degli studenti, sentito il Collegio. La medesima procedura si applica per le eventuali modifiche al Codice.

2. Il Codice è adottato con Decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul portale www.uniba.it.

Bari, 15 ottobre 2015

IL RETTORE
Prof. Antonio Felice URICCHIO